

**CONVENZIONE**  
**PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'**  
**AI SENSI DEGLI ARTI.54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274,**  
**E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 e 165 C.P., COME**  
**MODIFICATO DALLA LEGGE 11 GIUGNO 2004, N. 145 E 186 co. 9 bis**  
**C.D.S., LEGGE n. 67/2014**

**PREMESSO**

che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace e il Tribunale possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che alla prestazione di tale attività può altresì essere subordinata la sospensione condizionale della pena se il condannato non si oppone, ai sensi dell'art. 165 c.p. come modificato dalla L. 145/04;

che la stessa pena detentiva e pecuniaria prevista dall'art. 186 c.d.s., al di fuori dei casi previsti dall'art. 2 bis, può essere sostituita, anche con decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28/08/2000 n. 274;

alla luce delle disposizioni di cui al capo II della legge n. 67/2014 in tema di "messa alla prova";

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con decreto 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che a seguito dei contatti avuti con gli enti pubblici territoriali e le associazioni di assistenza sociale e di volontariato è stato manifestato interesse alla stipula della convenzione da parte del Comune di AURANO ente rientrante tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dr.ssa Rosa Maria Fornelli Presidente Facente Funzioni del Tribunale di Verbania, giusta delega di cui in premessa e l'Amministrazione Comunale di AURANO rappresentata dal Sindaco pro tempore Davide Molinari nato il 17/01/1974 a Premosello Chiovenda.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1**

Il Comune di AURANO consente che **n. 1** condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa, quale numero complessivo annuo, presti presso di sé la propria attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune di AURANO specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del, decreto ministeriale citato in premessa, ha per oggetto le seguenti prestazioni:

- Lavoro di pubblica utilità da svolgersi a favore degli utenti presso il Comune di AURANO;
- Lavori di manutenzione e a tutela del patrimonio ambientale da svolgersi presso il Comune di AURANO;
- Attività connesse alla sicurezza e all'educazione stradale presso il Comando di Polizia Municipale;

### **Art. 2**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

### **Art. 3**

Il Comune di AURANO nel consentire alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Sindaco pro tempore Davide Molinari.

Il Comune di AURANO si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventi integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

### **Art. 4**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di AURANO si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune di AURANO si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### **Art. 5**

E' fatto divieto al Comune di AURANO di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune di AURANO l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 6**

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### **Art. 7**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

#### **Art. 8**

La presente convenzione avrà la durata di **3 (TRE)** anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco  
Geom. Davide Molinari